

Decreto Legge del 04/08/1987 n. 326**Titolo del provvedimento:**

Disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuita' della riscossione delle imposte dirette e dell'attivita' di alcuni Uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonche' norme per il differimento di termini in materia tributaria. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 180 del 04/08/1987)

art. 5

Opzione per il rilascio della ricevuta fiscale in luogo dello scontrino fiscale. Modificazioni all'art. 1 della legge n. 18 del 1983.

Testo: in vigore dal 03/10/1987

1. E' consentita l'opzione per il rilascio della ricevuta fiscale in luogo dello scontrino fiscale per le seguenti operazioni:

a) cessioni di beni e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in occasione di manifestazioni fieristiche, nei rifugi montani e nelle carrozze ferroviarie e di ristoro;

b) cessioni di beni effettuate nei mercati generali a privati consumatori e presso gli impianti di distribuzione di carburanti e lubrificanti per autotrazione;

c) cessioni di beni di produzione propria effettuate da imprese artigiane negli stessi locali di produzione o in quelli ad essi contigui e fornitura ai committenti, da parte delle medesime imprese, di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio.

2. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata nella dichiarazione annuale ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attivita' ed ha effetto dall'anno nel quale la dichiarazione stessa e' presentata fino a quando non sia revocata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Per l'anno 1987 l'opzione deve essere comunicata per iscritto all'ufficio entro il 30 settembre, anche da coloro che hanno iniziato l'attivita' entro il 31 agosto, ed ha effetto a partire dal 1 marzo di tale anno ovvero dalla data di inizio dell'attivita'.

3. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e' sostituito dal seguente:

"La disposizione di cui al precedente comma non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione, di combustibili liquidi sfusi e di giornali quotidiani e periodici, per le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai soggetti di cui all'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, nonche' per le cessioni di beni risultanti da fatture accompagnatorie o da bolle di accompagnamento e, dal 1 gennaio 1988, per le cessioni di libri".